



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UMSE PARI OPPOR. PREV. VIOLENZA E CRIMINALITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-I084-00022

OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 3966 del 20 aprile 2022 relativa alla procedura di affidamento del servizio "Centro per uomini autori di violenza".

Vista la determinazione a contrarre del Dirigente dell'Umse Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità n. 3966 del 20 aprile 2022, con la quale è stata approvata la procedura di affidamento del servizio "Centro per uomini autori di violenza" per la realizzazione di un servizio per il trattamento degli uomini autori di violenza (Euro 50.000,00 onnicomprensivi degli obblighi fiscali per 12 mesi). Servizio finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come da Avviso pubblico per gli interventi previsti all'art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza. CIG: Z3935BD4DF - CUP: C46F22000160001.

Preso atto che

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 607 del 16 Aprile 2021 è stata approvata in linea tecnica la proposta progettuale "Centro per uomini autori di violenza", come da Avviso sopracitato ed è stato incaricato il dirigente della struttura competente di attivare le procedure per il recepimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di approvazione del progetto;
- con decreto di data 22 settembre 2021 il Capo del Dipartimento per le pari opportunità ha approvato la graduatoria finale ed ha ammesso a finanziamento il progetto presentato;
- in data 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, e dalla Capo Dipartimento, Paola Paduano, l'atto di concessione del contributo pari ad Euro 50.000,00.= (cinquantamila/00), da destinare alla realizzazione del progetto;
- nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Dato atto che con la stessa determinazione:

- è stata autorizzata l'indizione di un confronto concorrenziale tramite trattativa privata - ai sensi dell'articolo 21, c. 2 lett. h) della legge provinciale 23/90, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della sola qualità, ai sensi dell'art. 17 co. 2 della L.P. 2/2016 per l'affidamento del servizio "Centro per uomini autori di violenza" finalizzato alla realizzazione di un servizio volto alla prevenzione di eventuali recidive violente e alla promozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, contribuendo così alla possibilità di offrire maggiore sicurezza alle vittime, nonché finalizzato alla collaborazione con gli Uffici giudiziari di Trento nella analisi della propensione al cambiamento degli uomini denunciati per reati connessi alla violenza di genere, per la durata di 12 mesi;
- sono stati invitati n. 5 operatori tra quelli abilitati, alla data di inoltro della lettera di invito, al bando del Me-Pat "Servizi socio-assistenziali" del Mercato Elettronico Provinciale per i servizi CPV85312310-05 Sportelli Sociali;
- l'importo complessivo dell'appalto è quantificato in complessivi euro 50.000,00.=, onnicomprensivi degli obblighi fiscali perché si tratta di un finanziamento onnicomprensivo statale, per una durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, così suddivisi:
 - Euro 25.000,00.= sul capitolo 402612 dell'esercizio finanziario 2022,

- Euro 25.000,00.= sul capitolo 402612 dell'esercizio finanziario 2023.

Considerato che per errore materiale in sede di predisposizione della citata determinazione, è stato acquisito e di conseguenza inserito uno smart CIG, tipologia non conforme in quanto l'importo del presente confronto concorrenziale risulta superiore a euro 40.000,00.=, per il quale si è provveduto ad acquisire un nuovo CIG che risulta essere il seguente 9216843B72.

Si rende quindi necessario modificare la sopracitata determinazione così come di seguito indicato:

- sostituire nell'oggetto della determinazione le parole "CIG: Z3935BD4DF" con le seguenti parole: "CIG: 9216843B72";
- sostituire nell'allegato 001 "Capitolato", quale parte integrante e sostanziale della determinazione, le parole "CIG: Z3935BD4DF" con le seguenti parole: "CIG: 9216843B72".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;

D E T E R M I N A

1. di modificare per le motivazioni esposte in premessa, la determinazione n. 3966 di data 20 aprile 2022, come riportato dettagliatamente anche in premessa, nel seguente modo:
 - sostituire nell'oggetto della determinazione le parole "CIG: Z3935BD4DF" con le seguenti parole: "CIG: 9216843B72";
 - sostituire nell'allegato 001 "Capitolato", quale parte integrante e sostanziale della determinazione, le parole "CIG: Z3935BD4DF" con le seguenti parole: "CIG: 9216843B72";
2. di sostituire l'allegato 001 della determinazione n. 3966 di data 20 aprile 2022 con l'allegato a questa determinazione avente ad oggetto "Capitolato", quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di mantenere invariato quanto altro stabilito con la determinazione n. 3966 di data 20 aprile 2022;
4. di dare atto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 capitolato

IL DIRIGENTE

Luciano Malfer

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

***"CENTRO PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA",
COME DA AVVISO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITÀ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI AVENTE AD OGGETTO "AVVISO
PUBBLICO PER GLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ART.
26-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 2020
VOLTI ALLA PROMOZIONE E AL RECUPERO DEGLI
UOMINI AUTORI DI VIOLENZA - ANNUALITÀ 2020"***

CIG: 9216843B72

CUP: C46F22000160001

Indice generale

Art. 0 – Premessa.....	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 17 – Subappalto.....	9
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	10
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	10
Art. 20 – Sicurezza.....	10
Art. 20-bis – Disposizioni anti COVID - 19.....	11
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	11
Art. 22 – Proprietà dei prodotti.....	11
Art. 23 – Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 24 – Garanzia definitiva.....	11
Art. 25 – Obblighi assicurativi.....	12
Art. 26 – Penali.....	12
Art. 27 – Risoluzione del contratto.....	13
Art. 28 – Recesso.....	13
Art. 29 – Definizione delle controversie.....	13
Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 31 – Obblighi in materia di legalità.....	14
Art. 32 – Spese contrattuali.....	15
Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	15
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	15
Art. 35 – Norma di chiusura.....	16
Art. 36 – Descrizione del servizio.....	17
Art. 37 – Attività di prevenzione per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari (non indagati e non condannati).....	17
Art. 38 – Attività di collaborazione con gli Uffici giudiziari di Trento per fornire elementi utili alla valutazione comportamentale degli uomini denunciati per reati previsti dalla legge n. 69/2019.....	18
Art. 39 – Attività di prevenzione per uomini autori di violenza indagati e non condannati per reati previsti dalla legge n. 69/2019.....	18
Art. 40 – Attività di formazione.....	19
Art. 41 – Attività di informazione e sensibilizzazione.....	19
Art. 42 – Destinatari del servizio.....	20
Art. 43 – Tempi e orario del servizio.....	20
Art. 44 – Sede.....	20
Art. 45 – Personale impiegato nel servizio.....	21
Art. 46 – Aggiornamento, formazione e supervisione del personale.....	21

Art. 47 – Lavoro di rete.....	21
Art. 48 – Raccolta e analisi dei dati.....	21
Art. 49 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	22

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 0 – Premessa

In data 18 dicembre 2020 il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un avviso pubblico con la finalità di favorire la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, promuovendo il recupero degli uomini autori. In particolare l'avviso si pone l'obiettivo di finanziare progetti volti esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti in attuazione dell'art. 26 bis del Decreto legge n. 104 del 2020.

Con Deliberazione di Giunta provinciale n. 607 del 16 Aprile 2021 è stata approvata in linea tecnica la proposta progettuale "*Centro per uomini autori di violenza*", come da Avviso sopracitato, ed è stato incaricato il dirigente della struttura competente di attivare le procedure per il recepimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di approvazione del progetto.

In data 29 ottobre 2021 il Dipartimento per le pari opportunità ha comunicato che in seguito all'approvazione della graduatoria finale, il progetto presentato era ammesso al finanziamento.

In data 2 dicembre 2021 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dalla Capo Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri l'atto di concessione del contributo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), da destinare alla realizzazione del progetto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio "*Centro per uomini autori di violenza*", al fine di prevenire le eventuali recidive e di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali da parte di uomini autori di violenza.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nell'istituzione nel territorio della provincia di Trento di un Centro per uomini autori di violenza; in tal modo, la stazione appaltante si propone di prevenire le eventuali recidive e di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, contribuendo così alla possibilità di offrire maggiore sicurezza alle vittime di azioni violente da parte del partner o ex-partner.
3. La realizzazione del servizio è inoltre indirizzata a garantire collaborazione agli Uffici giudiziari di Trento nella analisi della propensione al cambiamento degli uomini denunciati per reati connessi alla violenza di genere.
4. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 si realizza nell'intero territorio provinciale.
2. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività, così come descritte nel capitolato parte tecnica:
 - a) Attività di prevenzione per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari
 - b) Attività di collaborazione con gli Uffici giudiziari di Trento per fornire elementi utili alla valutazione comportamentale degli uomini denunciati per reati connessi alla violenza di genere.
 - c) Attività di prevenzione per uomini autori di violenza indagati e non condannati per reati previsti dalla legge n. 69/2019
 - d) Attività di formazione
 - e) Attività di informazione e sensibilizzazione.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti le persone destinatarie dello stesso.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.
6. L'appaltatore è tenuto a fornire i dati utili alla rendicontazione secondo le modalità e la tempistica previste dall'Avviso pubblico di cui all'articolo 0 – Premesse e alle relative *Linee guida per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*, consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunità all'indirizzo <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Linee-Guida-per-la-gestione-dei-progetti-e-la-rendicontazione-delle-spesse.pdf>.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:
 - a) controllare l'esecuzione del servizio offerto;
 - b) concorrere alla programmazione delle attività formative, informative e di sensibilizzazione.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;

- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni";
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
 - k) la legge provinciale 9 marzo 2010, n.6 "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime";
 - l) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento"
 - m) il decreto legge n. 104 del 2020, art. 26-bis;
 - n) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
 4. Il contratto non è finanziato con le risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del PNC (Piano nazionale degli investimenti) .

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e capitolato tecnico;
 - a.2) l'allegato metodologico;
 - a.3) la relazione tecnico-descrittiva sintetica redatta dall'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della lp 23 del 1990.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 12 mesi.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio pari ad euro 50.000,00, importo onnicomprensivo degli obblighi fiscali, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in rate trimestrali posticipate di uguale importo.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. In ottemperanza alle disposizioni delle *Linee guida per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese*, (pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari opportunità all'indirizzo <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Linee-Guida-per-la-gestione-dei-progetti-e-la-rendicontazione-delle-spesse.pdf>.) nonché ai fini della valutazione della regolare esecuzione del contratto l'appaltatore presenta al committente ogni tre mesi il rendiconto delle spese sostenute unitamente ad una breve relazione sull'andamento del progetto
5. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto,

eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale per le cooperative sociali ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
4. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.
5. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 20-bis – Disposizioni anti COVID - 19

1. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 della Giunta provinciale.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio è l'appaltatore, che è tenuto al rispetto del regolamento UE 679/2016.

Art. 24 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda

tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG e il CUP.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 25 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 26 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato o di sospensione ingiustificata delle stesse, come previsto dall'art. 113 bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare contrattuale.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 1.000,00.
3. In caso di mancata trasmissione dei dati necessari alla rendicontazione ai sensi dell'articolo 3 si applicherà la penale massima oltre alla possibile risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a

dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 27 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 28 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento (...).".
3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
9. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.

Art. 31 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:
https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Il subappaltatore/subcontraente si impegna a*

rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 32 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e

- dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
 6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 492/2021, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
 7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA-

Art. 36 – Descrizione del servizio

1. L'appaltatore coordina e gestisce, per tutta la durata dell'appalto, il servizio "Centro per uomini autori di violenza" che si articola nelle seguenti attività:

- a) Attività di prevenzione per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari (non indagati e non condannati). L'attività si concretizza in un laboratorio psico-educativo, realizzato come un gruppo "aperto", in cui i partecipanti possono inserirsi in qualsiasi momento. La partecipazione è volontaria e costituisce essenziale momento di prevenzione e di rieducazione.
- b) Attività di collaborazione con gli Uffici giudiziari di Trento per fornire elementi utili alla valutazione comportamentale degli uomini denunciati per reati previsti dalla legge n. 69/2019. Tale attività origina dall'esigenza di sviluppare una fattiva collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e con il Tribunale di Trento potendo prevedere per uomini indagati per i reati come previsti dalla legge 69/2019, già nella fase preliminare, l'accesso ad un'attività rieducativa finalizzata anche ad acquisire elementi utili alla valutazione comportamentale dell'autore del reato.
- c) Attività di prevenzione per uomini autori di violenza indagati e non condannati per reati previsti dalla legge n. 69/2019. Agli uomini che hanno partecipato all'attività di cui al punto b) con esito positivo degli indicatori viene data la possibilità di proseguire il percorso, frequentando un laboratorio psico-educativo, realizzato come un gruppo "aperto", in cui i partecipanti possono inserirsi in qualsiasi momento. La partecipazione è volontaria e costituisce essenziale momento di prevenzione e di rieducazione.
- d) Attività di formazione.
- e) Attività di informazione e sensibilizzazione.

Art. 37 – Attività di prevenzione per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari (non indagati e non condannati)

1. L'appaltatore garantisce, in relazione a ciascun partecipante a questa attività, le seguenti prestazioni:

- a) 2 colloqui individuali iniziali di valutazione, propedeutici alla partecipazione al laboratorio psico-educativo, condotto da due specialisti nel trattamento di uomini autori di violenza della durata di un'ora;
- b) 28 incontri di laboratorio psico-educativo realizzato in gruppo;
Per la realizzazione di questa attività l'équipe di cui all'art. 45, comma 2 è chiamata ad attivare nel periodo di operatività del progetto numero 48 incontri laboratoriali con cadenza settimanale, della durata di ore 2,5 (delle quali 2 ore di attività a diretto contatto con gli utenti e 30 minuti di attività preparatoria, di programmazione e documentazione).
Possono partecipare al laboratorio psico-educativo fino a 12 uomini contemporaneamente.
- c) 1 colloquio di valutazione finale condotto da due specialisti nel trattamento di uomini autori di violenza della durata di un'ora;
A conclusione dei 28 incontri i conduttori procedono alla valutazione dei risultati dei percorsi individuali di ciascun partecipante.
- d) contatto partner;
Nel periodo in cui l'uomo autore delle violenze partecipa a tale attività di prevenzione, per monitorare la sicurezza della donna e degli eventuali figli e informarla sulla rete antiviolenza e le possibili tutele legali, si effettuano 3 telefonate alla partner o ex partner; per i casi che risultano compatibili sul

piano temporale con la scadenza del progetto, dopo 6 mesi dalla fine del laboratorio viene effettuata una telefonata di follow up per monitorare nel medio-lungo termine la situazione. La comunicazione del riferimento telefonico della partner è obbligatoria per l'uomo che vuole partecipare a questa attività; dopo il primo contatto la donna può chiedere di non essere richiamata.

2. L'appaltatore può accettare nuove richieste di partecipazione a questa attività fino al 5° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.

Art. 38 – Attività di collaborazione con gli Uffici giudiziari di Trento per fornire elementi utili alla valutazione comportamentale degli uomini denunciati per reati previsti dalla legge n. 69/2019.

1. Tenendo conto dei ristretti tempi investigativi, la presente attività si struttura, per ciascun partecipante, nell'arco di 3 mesi, nel corso dei quali l'appaltatore garantisce a favore di ciascun partecipante:

- a) 2 colloqui individuali di valutazione condotti da due specialisti nel trattamento di uomini autori di violenza della durata di un'ora;
- b) 4 incontri di laboratorio psico-educativo realizzato in gruppo.

Per la realizzazione di questa attività l'equipe di cui all'art. 45, comma 2 è chiamata ad attivare nel periodo di operatività del progetto numero 48 incontri con cadenza settimanale, della durata di ore 2,5 (delle quali 2 ore di attività a diretto contatto con gli utenti e 30 minuti di attività preparatoria, di programmazione e documentazione).

Possono partecipare al laboratorio psico-educativo fino a 12 uomini contemporaneamente.

Nel corso dei 3 mesi, l'equipe è tenuta ad individuare elementi utili alla valutazione comportamentale dell'autore del reato, formulata sulla base dei seguenti indicatori: assiduità nella partecipazione; atteggiamento collaborativo con i conduttori; atteggiamento nel lavoro di gruppo.

- c) 1 colloquio di restituzione finale condotto da due specialisti nel trattamento di uomini autori di violenza della durata di un'ora.

Qualora l'esito della valutazione lo consenta, l'equipe procede a formulare una proposta di partecipazione al laboratorio psico-educativo proposto dal centro di cui al seguente articolo.

- d) contatto partner;

Una volta a inizio percorso e una volta a fine percorso, per monitorare la sicurezza della donna e degli eventuali figli e informarla sulla rete antiviolenza e le possibili tutele legali, l'appaltatore effettua 1 telefonata alla partner o ex partner. La comunicazione del riferimento telefonico della partner è obbligatoria per l'uomo che vuole partecipare a questa attività; dopo il primo contatto la donna può chiedere di non essere richiamata.

2. L'equipe mantiene i contatti con la Procura ovvero con gli altri Uffici Giudiziari e redige una relazione finale attestante l'andamento e l'esito del percorso da parte dell'interessato. Collabora con la rete dei servizi antiviolenza per evidenziare situazioni di rischio e/o la necessità di presa in carico di aspetti sanitari.

3. L'appaltatore può accettare nuove richieste di partecipazione a questa attività fino al 9° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.

Art. 39 – Attività di prevenzione per uomini autori di violenza indagati e non condannati per reati previsti dalla legge n. 69/2019

1. L'appaltatore garantisce, in relazione a ciascun partecipante a questa attività, le seguenti prestazioni:

- a) 21 incontri di laboratorio psico-educativo di gruppo;

Per la realizzazione di questa attività l'equipe di cui all'art. 45, comma 2 è chiamata ad attivare nel periodo di operatività del progetto numero 36 incontri

con cadenza settimanale a partire dal 4° mese dall'inizio della realizzazione del servizio; gli incontri hanno una durata di ore 2,5 (delle quali 2 ore di attività a diretto contatto con gli utenti e 30 minuti di attività preparatoria, di programmazione e documentazione).

Possono partecipare al laboratorio psico-educativo fino a 12 uomini contemporaneamente.

- b) 1 colloquio di restituzione finale condotto da due specialisti nel trattamento di uomini autori di violenza della durata di un'ora.

A conclusione dei 21 incontri i conduttori procedono alla valutazione dei risultati dei percorsi individuali di ciascun partecipante.

- c) contatto partner. La partner o ex partner viene contattata 1 volta durante il percorso, per monitorare la sua sicurezza e quella degli eventuali figli e informarla sulla rete antiviolenza e le possibili tutele legali; per i casi che risultano compatibili sul piano temporale con la scadenza del progetto, dopo 6 mesi dalla fine del laboratorio viene effettuata una telefonata di follow up per monitorare nel medio-lungo termine la situazione. La comunicazione del riferimento telefonico della partner è obbligatoria per l'uomo che vuole partecipare a questa attività; dopo il primo contatto la donna può chiedere di non essere richiamata.

2. Qualora, durante il percorso laboratoriale la persona venga condannata per reati previsti dalla legge 69/2019, e voglia proseguire l'iter intrapreso, potrà farlo a sue spese. Verrà quindi sospeso ogni intervento di finanziamento all'ente affidatario, a carico della Provincia di Trento, per il trattamento di quella specifica persona, come previsto dall'art.6 della legge 69/2019.

3. L'appaltatore può accettare nuove richieste di partecipazione a questa attività fino al 7° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.

Art. 40 – Attività di formazione

L'appaltatore, in collaborazione con la stazione appaltante e con l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, definisce un percorso formativo rivolto agli operatori della rete provinciale antiviolenza al fine di consolidare e incrementare competenze specifiche in tema di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. A titolo esemplificativo, vengono proposti approfondimenti su tematiche inerenti alle radici culturali della violenza (stereotipi e pregiudizi legati al genere; identità di genere), alle dinamiche relazionali e di potere che esitano nella violenza di genere, alla metodologia di intervento nelle situazioni violente (valutazione del rischio, protezione e sicurezza delle vittime, intervento con gli autori di violenza, empowerment e percorsi di autonomia).

La formazione viene garantita complessivamente per un minimo di 10 ore, con la possibilità di proporre più edizioni di uno stesso modulo formativo.

Art. 41 – Attività di informazione e sensibilizzazione

Considerata l'importanza che il "*Centro per uomini autori di violenza*" di cui all'art.1 sia parte di un sistema di intervento integrato, per tutta la durata del progetto, l'appaltatore sviluppa, di concerto con la stazione appaltante, un'attività costante di informazione e sensibilizzazione della rete delle istituzioni e degli enti del terzo settore implicati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. In particolare l'attività si dettaglia in:

- a) Il personale di cui all'art. 45, comma 1 è chiamato collaborare con la stazione appaltante, con un impegno orario stimato in 8 ore, anche non continuative, per la realizzazione di iniziative rivolte alla popolazione trentina di informazione e sensibilizzazione sui programmi di rieducazione per uomini autori di violenza.
- b) Il personale di cui all'art. 45, comma 1 è chiamato a presentare il "*Centro per uomini autori di violenza*" alla rete antiviolenza provinciale, in particolare a

Servizi sociali territoriali, Forze dell'Ordine, Servizio sanitario, Enti del terzo settore, Ordine degli avvocati, Ordine degli Psicologi. L'impegno orario stimato è di 12 ore.

Art. 42 – Destinatari del servizio

1. Destinatari del servizio sono uomini residenti nel territorio provinciale, autori di violenza nelle relazioni di intimità, che non siano già stati condannati (anche in primo grado) per reati connessi a tali azioni.
2. A questi si aggiungono gli operatori della rete di contrasto alla violenza di genere del territorio provinciale e nello specifico: assistenti sociali, operatori delle forze dell'Ordine, operatori sanitari, operatori dei servizi destinati all'accoglienza e al sostegno delle donne vittime di violenza.

Art. 43 – Tempi e orario del servizio

1. L'appaltatore garantisce la reperibilità telefonica del servizio 5 giorni a settimana, per almeno 5 ore al giorno. Nei periodi nei quali non è garantita la risposta telefonica da parte di un operatore, viene attivato un servizio di segreteria telefonica.
2. L'appaltatore mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica esclusivamente dedicato alle attività del Centro.
3. L'appaltatore garantisce che le attività laboratoriali vengono realizzate a cadenza settimanale, salvo due settimane di sospensione per chiusura estiva e due nel periodo natalizio, secondo la seguente tabella:

Attività	Avvio attività del laboratorio	Termine ultimo per nuovi accessi al laboratorio
a) Laboratorio per uomini non coinvolti in procedimenti giudiziari (di cui all'art. 37)	Dal 1° mese di realizzazione del servizio	Fino al 5° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.
b) Laboratorio per fornire elementi utili alla valutazione comportamentale degli uomini denunciati per reati previsti dalla legge n. 69/2019 (di cui all'art. 38)	Dal 1° mese di realizzazione del servizio	Fino al 9° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.
c) Laboratorio per uomini indagati e non condannati per reati previsti dalla legge n. 69/2019 (di cui all'art. 39)	Dal 4° mese di realizzazione del servizio	Fino al 7° mese dall'avvio della realizzazione del servizio.

4. L'equipe di cui all'art 45, comma 2 fissa il primo colloquio di valutazione entro 10 giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta da parte del richiedente il servizio.

Art. 44 – Sede

1. L'appaltatore fissa la sede operativa del *Centro per uomini autori di violenza* nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) ubicazione a Trento o Rovereto, in quanto luoghi centrali e collegati ai vari territori della provincia;
 - b) collocazione in una posizione facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici;

- c) disponibilità di un locale dedicato ai colloqui con gli utenti, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità;
 - d) disponibilità di un locale ampio per la realizzazione delle attività laboratoriali di gruppo;
 - e) disponibilità di servizi igienici;
 - f) agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche;
 - g) rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. f) e g) è comprovato da una certificazione di un tecnico abilitato da prodursi in sede di stipula dell'accordo/convenzione per la realizzazione del Servizio.

Art. 45 – Personale impiegato nel servizio

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli art. 37-38-39-40-41 l'appaltatore mette a disposizione personale che possiede i seguenti requisiti minimi
- a) diploma di laurea in ambito psico-socio-pedagogico;
 - b) preparazione specifica documentabile nell'ambito della violenza di genere.
2. Per la realizzazione delle attività laboratoriali di cui agli art. 37-38-39, l'appaltatore mette a disposizione un'equipe formata da una persona di genere femminile e da una persona di genere maschile, uno dei quali deve essere uno/a psicologo/a iscritto/a all'Ordine degli Psicologi. Entrambi devono inoltre aver superato un corso di almeno 100 ore per conduttori di gruppi volti al trattamento di uomini autori di violenza.

Art. 46 – Aggiornamento, formazione e supervisione del personale

1. In aggiunta alla formazione richiesta nei requisiti di cui all'articolo precedente, l'appaltatore garantisce al personale a contatto diretto e abituale con gli uomini autori di violenza un aggiornamento di 8 ore annue.
2. Agli operatori viene inoltre garantita la supervisione metodologica (per 8 ore annuali) e la supervisione mensile a supporto all'elaborazione dei vissuti (per 12 ore annuali), che deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto appaltatore.

Art. 47 – Lavoro di rete

1. Gli operatori incaricati della gestione dei laboratori psico-educativi per uomini autori di violenza lavorano in rete con i servizi sociali e gli enti del terzo settore implicati nelle situazioni specifiche degli uomini al fine di individuare azioni che garantiscano la tutela delle donne vittime e dei figli e/o che possono aiutare gli uomini a consolidare l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni di intimità. Vengono inoltre promossi incontri a cadenza quadrimestrale con la rete istituzionale e del terzo settore per monitorare l'andamento del presente servizio e rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle azioni tra i soggetti coinvolti nell'affrontare il fenomeno della violenza contro le donne, nonché per raggiungere modalità più efficaci di contrasto del fenomeno.

Art. 48 – Raccolta e analisi dei dati

1. L'appaltatore, nel rispetto delle disposizioni normative, raccoglie in forma aggregata i dati relativi agli uomini che partecipano alle attività del "Centro per uomini autori di violenza" e li fornisce con cadenza trimestrale alla stazione appaltante.

Art. 49 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme specifiche di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento";
- b) il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

ALLEGATO A: APPROCCIO METODOLOGICO

Il progetto "*Centro per uomini autori di violenza*" adotta le indicazioni metodologiche delineate nelle *Linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini perpetratori di violenza domestica*, redatte da WWP – Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe (Daphne II Project 2006 – 2008) e tiene conto del documento di lavoro *Requisiti centri uomini autori o potenziali autori di violenza di genere* redatto dal Focus group "Violenza di genere", articolazione del Coordinamento Tecnico delle regioni – Politiche Sociali.

Il lavoro con uomini perpetratori di violenza è indirizzato ad interrompere i comportamenti violenti - riservando attenzione prioritaria alla sicurezza della donna e dei/delle figli/e figli minori-, a limitare la recidiva, a favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, a far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita, nonché a ricondurre le relazioni affettive in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto.

Stante le predette finalità di contrasto alla violenza di genere, il "*Centro per uomini autori di violenza*" agisce all'interno della rete territoriale antiviolenza, e si inserisce in un sistema che prevede la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti operativi. Il lavoro di rete si rende necessario per garantire la riduzione del rischio di recidiva e i più efficaci esiti, sia sul piano della prevenzione che della protezione delle vittime.

Il progetto "*Centro per uomini autori di violenza*" assume che qualsiasi intervento con gli autori di violenza si basa sulla presa di posizione che la violenza contro le donne e i bambini è inaccettabile e che gli uomini che la praticano sono responsabili dell'uso che fanno della violenza.

Il presupposto teorico degli interventi psico-educativi rivolti a uomini autori di violenza è la convinzione che la violenza non sia l'esito di una patologia, ma sia, nella maggior parte dei casi, un comportamento appreso e una scelta e in quanto tale modificabile attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione. Gli uomini che si sono resi responsabili delle violenze, attraverso un percorso strutturato e qualificato, hanno la possibilità di mettersi in discussione e di cambiare, a partire da una riflessione sul comportamento adottato nelle relazioni affettive con la partner e con i figli.

Per affrontare correttamente la complessità dell'uso della violenza da parte degli uomini contro le loro compagne, è necessario che gli interventi portino l'attenzione sulle dimensioni più significative dei diversi fattori implicati in questo fenomeno, organizzati in un modello ecologico che consideri: fattori socioculturali, fattori relazionali, fattori individuali (cognitivi, emotivi, comportamentali).

Il "*Centro per uomini autori di violenza*" adotta un intervento psico-educativo di gruppo con l'obiettivo di promuovere negli uomini autori di violenza un processo di autocoscienza per cambiare le loro convinzioni riguardo al potere, al controllo e all'atteggiamento dominante sulle partner o ex partner e sulle donne in generale. Gli interventi vengono realizzati in gruppo (preceduti da colloqui individuali), per facilitare l'uscita dalla situazione di isolamento che frequentemente caratterizza queste situazioni e il confronto reciproco tra i partecipanti.

Il percorso è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'autore, con un approccio integrato di rete, atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza agita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico, ivi comprese le violenze afferenti alla fattispecie definita cyberviolenza, al fine di tutelare la sicurezza, interrompere la violenza, limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi, garantire il supporto e i diritti umani delle vittime.

Nei percorsi sono perseguiti i seguenti obiettivi:

- l'assunzione di responsabilità rispetto alla violenza agita nei confronti della donna e assistita da parte di eventuali figli/e;
- l'assunzione di consapevolezza e responsabilità rispetto agli effetti della violenza relativamente alle funzioni genitoriali, al fine di garantire la sicurezza di donne e bambini/bambine;
- la riduzione dei meccanismi di negazione e minimizzazione della violenza agita, di colpevolizzazione della vittima e di riproduzione di stereotipi legati agli aspetti sociali e culturali di genere;
- l'apprendimento di tecniche di controllo della rabbia e di strategie per prevenire comportamenti violenti.

Accanto ai contributi teorici vengono proposte anche esercitazioni pratiche e vengono assegnati "compiti" ed "esercizi" da svolgere nel quotidiano per poi riportare l'esperienza nell'incontro successivo.

Presso il servizio "*Centro per uomini autori di violenza*" si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e si assicura la separatezza dei percorsi.